

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2449

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROBERTI, ALMIRANTE, DE MARZIO, PAZZAGLIA, ABELLI, ALFANO, CARADONNA, d'AQUINO, DELFINO, di NARDO FERDINANDO, FRANCHI, GUARRA, MANCO, MARINO, MENICACCI, NICCOLAI GIUSEPPE, NICOSIA, ROMEO, ROMUALDI, SANTAGATI, SERVELLO, SPONZIELLO, TRIPODI ANTONINO, TURCHI

Presentata il 23 aprile 1970

Modifiche alla legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente miglioramenti del trattamento di pensione della previdenza sociale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il provvedimento legislativo promulgato il 30 aprile del 1969, dopo l'approvazione del Parlamento, sulla base di un disegno di legge governativo per la revisione degli ordinamenti pensionistici e delle norme in materia di sicurezza sociale, ha introdotto alcuni principi che, come è noto, hanno fundamentalmente mutato, nei confronti dei lavoratori aventi diritto a pensioni contributive della previdenza sociale, il sistema di commisurazione delle prestazioni di anzianità, invalidità e vecchiaia, stabilendo un diretto rapporto tra pensione e retribuzione.

È altrettanto noto, tuttavia, che la nuova legge non ha esteso la sua efficacia a numerosi altri aspetti del problema quali sono emersi dalla volontà delle categorie interessate che tendevano a raggiungere due giustificati obiettivi: quello anzitutto di annullare gli effetti negativi della precedente legge 18 marzo 1968, n. 238, nonché quello di ga-

rantire a tutti i pensionati condizioni economiche e normative sufficienti ed umane.

Su tali carenze della legge n. 153 molte riserve vennero infatti espresse in sede parlamentare e sindacale, onde abbiamo ritenuto nostro dovere avviare ad esse sottoponendo alla vostra approvazione la presente proposta di legge, i cui articoli brevemente desideriamo illustrare e che contengono richieste già formulate da questa parte e non accolte nel marzo 1969.

L'articolo 1 provvede anzitutto all'elevazione dei trattamenti minimi di pensione ad una cifra (lire 30.000 mensili per tutti) che, alla luce della sempre più difficile situazione economica generale, costituisce una misura di vitale necessità.

L'articolo 2 anticipa al 1° gennaio 1971 l'aumento del riferimento all'80 per cento per le pensioni.

Gli articoli 3 e 4 riguardano aggiustamenti per particolari categorie (grandi invalidi del

lavoro e lavoratrici) che corrispondono a criteri di indubbio contenuto sociale.

L'articolo 5 abroga le inique disposizioni restrittive della legge n. 238 e del relativo decreto del Presidente della Repubblica numero 488 sul divieto di cumulo tra pensione e retribuzione.

Gli articoli 6, 7, 8 e 9 tendono a sanare altrettante incongruenze della vigente legislazione pensionistica per singole categorie ed in speciali situazioni in materia contributiva.

Gli articoli 10 e 11 si ispirano ad analoghi concetti in fatto di prestazioni integrative e di reversibilità.

L'articolo 12 poi, assolve alla doverosa riparazione di una esistente iniquità insita nella legge n. 153 che esclude i pensionati per invalidità dal beneficio dell'opzione per il trattamento più favorevole previsto dalla legge medesima nella liquidazione delle pensioni contributive. Esso elimina altresì l'assurda e vessatoria alternativa che priva gli optanti della pensione in atto fino al momento della successiva liquidazione.

Gli articoli 13, 14, 15 e 16 riguardano parimenti la opportunità di correggere le norme in vigore che interessano il personale di produzione del settore assicurativo e tutti i lavoratori che abbiano prestato servizio militare per adempiere ad obblighi di leva o per richiami alle armi.

L'articolo 17 elimina la ingiusta non cumulabilità tra pensione sociale e pensione di guerra.

L'articolo 18, inoltre, accoglie le giuste doglianze di tutti i vecchi pensionati ai quali,

con il disposto dell'articolo 46 della legge n. 153, si è praticamente ridotto ad una entità irrisoria l'aumento del 10 per cento delle pensioni in atto al 31 dicembre 1968 in quanto da esso viene detratta la differenza tra maggiorazione per carichi familiari (ove questa risultava più favorevole) e importo degli assegni familiari estesi ai pensionati nella stessa misura stabilita per i lavoratori dell'industria.

Con l'articolo 19, infine, si indicano i mezzi di copertura degli oneri finanziari connessi alla nostra proposta di legge seguendo, anche in questo campo, le direttive già fissate dalla legge n. 153 che, all'articolo 38, prevede la facoltà del Governo di elevare con appositi decreti da sottoporre al Presidente della Repubblica, sentiti i Ministri competenti e le organizzazioni sindacali, i livelli contributivi a carico delle rispettive categorie ove ciò si renda necessario per conservare l'equilibrio dei bilanci di fronte ai maggiori costi delle prestazioni assicurative. E da ritenere che si possa far fronte alla copertura finanziaria con modeste modifiche dei livelli contributivi, atteso che le recenti modificazioni delle condizioni retributive su tutto il territorio nazionale e per vaste categorie di lavoratori, ha determinato un ampio incremento delle entrate dell'INPS, senza una corrispettiva e immediata modificazione degli oneri.

Per questi motivi riteniamo che la presente proposta possa incontrare il vostro unanime e sollecito consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, sono elevati a lire 30.000 mensili.

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:

« Per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1970 la predetta misura è stabilita nell'80 per cento ».

ART. 3.

Dalla medesima data di cui all'articolo 1 i trattamenti minimi suindicati sono maggiorati del 20 per cento a favore dei grandi invalidi del lavoro incollocabili.

ART. 4.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la condizione contributiva necessaria al pensionamento delle lavoratrici è ridotta di 5 anni rispetto alla condizione contributiva richiesta per il pensionamento dei lavoratori di sesso maschile.

ART. 5.

Con effetto dal 1° maggio 1968 le norme contenute nell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono abrogate.

ART. 6.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto alle gestioni dei fondi speciali integrativi di computare in detrazione delle quote di pensione

dovute ai lavoratori iscritti a tali fondi le somme erogate dall'INPS a titolo di aumenti di carattere generale sulle pensioni dell'assicurazione obbligatoria disposti con leggi dello Stato.

ART. 7.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge il limite minimo di contribuzione per il diritto alla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria è ridotto di 5 anni a favore di tutti gli addetti a lavori pesanti o nocivi, nonché dei ciechi civili.

ART. 8.

Il contributo a carico dei fondi speciali dei liberi professionisti previsto dall'articolo 3 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è soppresso a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 9.

Con la medesima decorrenza di cui all'articolo precedente, il contributo a carico dei lavoratori appartenenti a carovane, cooperative o compagnie esercenti attività ausiliarie del traffico è ridotto del 50 per cento.

ART. 10.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'assistenza antitubercolare, nonché qualsiasi altra forma di assistenza integrativa erogata dall'INPS ai lavoratori assicurati, è estesa a tutti i titolari di pensione ed ai loro familiari.

ART. 11.

Con la medesima decorrenza indicata nell'articolo precedente è abrogata la norma contenuta nel comma quinto, dell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, che esclude dal diritto alla pensione di reversibilità il marito superstite ove questi non risulti invalido al lavoro.

ART. 12.

A decorrere dal 1° maggio 1969 l'articolo 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:

« I titolari di pensione di invalidità e vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria liquidata o da liquidare in base alle norme vigenti anteriormente al 1° maggio 1968, per i quali risultino comunque versati contributi assicurativi all'INPS dopo il pensionamento e successivamente alla data predetta, hanno la facoltà di optare per la riliquidazione della pensione in godimento secondo le norme di cui agli articoli 6, lettera *b*, della legge 18 marzo 1968, n. 238, e 11, primo e terzo comma, della legge n. 153 sopra citata ».

ART. 13.

È abrogata la limitazione del 50 per cento massimo di computabilità ai fini del contributo previdenziale INPS sui compensi provvigionali dei produttori di assicurazione, già prevista dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

A partire dalla data di promulgazione della presente legge, pertanto, le imprese o agenzie di assicurazione sono tenute a calcolare i contributi previdenziali ed assistenziali sul 100 per cento dei compensi provvigionali con la sola esclusione di quanto effettivamente corrisposto a titolo di rimborso o delle altre voci previste dal già citato articolo 12 per la generalità dei lavoratori.

ART. 14.

Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla entrata in vigore della presente legge, ai titolari di pensione d'invalidità, vecchiaia e superstiti, liquidate anteriormente al 1° maggio 1968, si applicano, a domanda degli interessati, le disposizioni contenute nell'articolo 11, comma primo, secondo e terzo della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Per tali casi la percentuale di commisurazione della pensione alla retribuzione verrà calcolata sulla base dello stipendio o salario percepito dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

ART. 15.

Le norme di cui all'articolo 22, lettera a), b), della legge 30 aprile 1969, n. 153, relative al computo dei servizi militari ai fini del raggiungimento dei 35 anni di contribuzione di anzianità, si applicano anche nei casi in cui il lavoratore abbia prestato opera retribuita presso terzi dopo la data predetta.

Con la medesima decorrenza, per i lavoratori di cui sopra, hanno effetto le norme contenute nell'articolo 20 della citata legge n. 153.

ART. 16.

A decorrere dal 1° maggio 1969 tutti i periodi di servizio militare e quelli equiparati, siano essi riferiti ai servizi di leva come a quelli di richiamo alle armi, in qualsiasi tempo e luogo prestati, sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del diritto alla determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, anche se gli assicurati non possano far valere anteriormente all'inizio dei servizi predetti, periodi di iscrizione all'assicurazione medesima.

ART. 17.

Con effetto dal 1° maggio 1969, la disposizione contenuta nell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che esclude dal diritto alla pensione sociale i cittadini italiani titolari di pensione di guerra è abrogata.

ART. 18.

Con effetto dal 1° maggio 1969 il terzo comma dell'articolo 46 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:

« I titolari di pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1969, i quali fruiscano di quote di maggiorazione di importo più elevato, mantengono il trattamento più favorevole ».

ART. 19.

Per la copertura dei maggiori oneri finanziari derivanti dai miglioramenti contemplati nella presente legge il Governo è autorizzato a disporre l'aumento dei contributi necessari ad adeguare l'equilibrio delle rispettive gestioni dell'assicurazione generale obbligatoria ai nuovi livelli pensionistici.

ART. 20.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.